

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3044 del 28/05/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "MOLINELLI SRL". ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE, FRANTUMAZIONE INERTI, PRODUZIONE CALCESTRUZZO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. LA VALLE, STRADA DELLA VALLE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3117 del 27/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "MOLINELLI SRL".

ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE, FRANTUMAZIONE INERTI, PRODUZIONE CALCESTRUZZO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. LA VALLE, STRADA DELLA VALLE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 238 in data 11/02/2014, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione, frantumazione inerti, produzione calcestruzzo e messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi" svolta dalla ditta "MOLINELLI SRL" (P.Iva 01076450335 - sede legale Via Artigiano (PC) n. 4, Ponte dell'Olio), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone (PC), loc. La Valle, Strada della Valle, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 1209 del 14/02/2014, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione allo scarico, avente recapito sul suolo, di acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavorazione e lavaggio inerti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione per l'attività di messa in riserva di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 713 del 14/04/2015 (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure Valchero prot. n. 3383 del 24/04/2015) con cui è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 238/2014, relativamente alla matrice "rifiuti";
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5467 del 26/11/2019 (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure Valchero prot. n. 17234 del 28/11/2019, acquisito al prot. Arpae n. 184809 del 02/12/2019) con cui è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 238/2014, relativamente alla matrice "rifiuti";
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6765 del 21/12/2023 (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure Valchero prot. n. 131 del 04/01/2024, acquisito al prot. Arpae n. 1136 del 04/01/2024) con cui è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 238/2014, relativamente alla matrice "rifiuti";

Vista la nota del Suap dell'Unione Valnure Valchero prot. n. 3308 del 13/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 47905 del 12/03/2024, con cui è stata trasmessa l'istanza finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "lavorazione, frantumazione inerti, produzione calcestruzzo e messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi" svolta dalla ditta "MOLINELLI SRL" (P.Iva 01076450335 - sede legale Via Artigiano (PC) n. 4, Ponte dell'Olio), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone (PC), loc. La Valle, Strada della Valle, relativamente alla sola matrice "rifiuti";

Considerato che:

- con nota prot. n. 59675 del 29/03/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 64411 del 08/04/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice rifiuti (rif. Attività n. 8 del 06/05/2024 Sinadoc 12543/2024) risulta che la Ditta intende apportare le seguenti modifiche:

- diminuzione della quantità di stoccaggio istantaneo da 10.000 t a 9.000 t dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1998 autorizzati;
- aumento della quantità annua da 40.000 t a 45.000 t dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1998 autorizzati;
- conferma dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 codici EER 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04;
- inserimento di una nuova tipologia di rifiuti 7.31 bis del DM 05/02/1998 codice EER 17 05 04 - terre e rocce da scavo per un quantitativo istantaneo di 1.200 t e quantitativo annuo di 12.000 t;
- ridefinizione dell'area di stoccaggio rifiuti che viene suddivisa in due aree una da 277 m² per i rifiuti di cui al codice EER 170504 e l'altra da 1858 m² per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 autorizzati;
- aumento delle quantità di stoccaggio annuo da 40.000 t a 57.000 t (di cui 45.000 t rifiuti tipologia 7.1 e 12.000 t rifiuti tipologia 7.31-bis);

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 13 del 16/05/2024 Sinadoc 12543/2024) risulta che:

- il gruppo elettrogeno a gasolio autorizzato ha una potenza di 810 kWt conseguentemente, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, non è soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientrante nella lett. bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 stesso ("*bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*");
- la prescrizione stabilita dall'AUA vigente per le emissioni diffuse è la seguente: "*devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), facendo particolare attenzione alla stagione secca, nel rispetto di quanto indicato dalla parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D. Lgs. 152/06*"; si conferma pertanto la suddetta prescrizione, in essere per le emissioni diffuse;

Atteso che:

- con nota prot. n. 67270 in data 11/04/2024 è stata richiesta, al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza, la relazione tecnica, relativamente alla matrice "comunicazione in materia di rifiuti" di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/06;

- con nota prot. n. 78887 del 30/04/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica, nella quale è stato espresso parere favorevole alla modifica sostanziale di cui trattasi, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 85795 del 10/05/2024 è stata richiesta, al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza, la relazione tecnica per l'eventuale aggiornamento, a seguito delle modifiche normative introdotte, delle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", per le quali la ditta ha comunicato il "proseguimento senza modifiche";
- con nota prot. n. 88453 del 14/05/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica nella quale è stato espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota prot. n. 85783 del 10/05/2024 è stato richiesto al Comune di Vigolzone il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06, (considerate le modifiche normative introdotte);
- con nota prot. n. 3850 del 15/05/2024, acquisita al prot. Arpae n. 89136 del 15/05/2024, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 ;

Dato atto che in data 20/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_00131520_20240320, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 238 in data 11/02/2014, successivamente aggiornata come indicato in premessa - in favore della ditta "MOLINELLI SRL" (P.Iva 01076450335), con sede legale Via Artigiano (PC) n. 4, Ponte dell'Olio, per l'attività di "lavorazione, frantumazione inerti, produzione calcestruzzo e messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone (PC), loc. La Valle, Strada della Valle;
- 2. di dare atto che** la presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico avente recapito sul suolo, di acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavorazione e lavaggio inerti;
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. g), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* per l'attività di messa in riserva di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06;
- 3. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni** relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
 - a) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna allo stabilimento), facendo particolare attenzione alla stagione secca, nel rispetto di quanto indicato dalla parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D. Lgs. 152/06;
- 4. di stabilire** per lo scarico avente recapito sul suolo mediante vasche di decantazione, di acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavorazione e lavaggio inerti, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) l'immissione dello scarico sul suolo non deve comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità del

suolo, né condizioni di erosione o di ristagno dell'acqua;

- b) le vasche di sedimentazione devono essere mantenute in perfetta efficienza, evitando la tracimazione delle acque contenute nelle vasche stesse; inoltre deve essere garantito nel tempo, il loro corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- c) la rete di fognatura dell'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica e regolare pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione. Questi ultimi devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- d) al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento deve essere effettuata, con adeguata frequenza, la manutenzione delle vasche di decantazione mediante l'asportazione dei fanghi;
- e) lo scolmatore di piena posto nella "vasca acque chiarificate" si dovrà attivare solamente nel caso di eventi meteorici significativi;
- f) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati (da conservarsi per almeno 5 anni dall'ultima annotazione) dove saranno registrate le verifiche sulle vasche di trattamento, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la data di l'asportazione dei fanghi e limi dalle vasche, eventuali imprevisti di cui al punto successivo;
- g) in caso dovessero verificarsi imprevisti che determinano una modifica peggiorativa della qualità dello scarico (malfunzionamento delle vasche di sedimentazione/chiarificazione o delle condotte della rete), dovrà esserne data immediata comunicazione via PEC, ad ARPAE SAC, ad ARPAE S.T. al Comune di Vigolzone ed all'AUSL, indicando i tempi e le modalità previste per il ripristino della corretta funzionalità;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Vigolzone e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;
- i) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al precedente punto f) dovrà essere consegnato all'ARPAE (SAC);

5. di stabilire, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti **prescrizioni**:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04), **stoccaggio istantaneo massimo 9.000 t e con il limite di stoccaggio annuo di 45.000 t/anno;**"

7.31 bis – rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, purché privi di amianto (EER 170504), stoccaggio istantaneo massimo 1.200 t e con il limite di stoccaggio annuo di 12.000 t/anno;

- b) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- c) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- d) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree individuate nella planimetria allegata alla nota datata 11/03/2024 (assunta al prot. Arpa n. 47905 del 12/03/2024) Tavola Unica - Gennaio 2024. Le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER, delimitate ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;**
- e) dovranno essere raccolte tutte le acque a contatto con i rifiuti e correttamente smaltite;
- f) dovrà essere mantenuta ben conformata e libera da fango la canaletta di scolo delle acque meteoriche e saltuariamente dovrà essere verificato il livello raggiunto dalle acque nella vasca di raccolta ed accumulo delle stesse;
- g) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- h) i rifiuti oggetto della messa in riserva potranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o trattati con

idonei mezzi mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006;

- i) per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di messa in riserva dovranno essere predisposti idonei contenitori, identificati tramite idonea cartellonistica indicante il codice EER e gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 185-bis del D.lgs 152/06 e smi;

6. di fare salvo che:

- fanghi provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- il combustibile utilizzato (gasolio) deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;

7. di dare atto che:

- la ditta MOLINELLI S.r.l. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° 193/B - classe di attività 3 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di identificazione);

8. di dare altresì atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap dell'Unione Valnure Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della

prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.